

IL FORO AMMINISTRATIVO T.A.R.

ISSN 1122-2387

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. VI - Novembre 2007

11

DIRETTA DA

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, GAETANO TROTTA

Si segnalano all'attenzione del lettore

TAR Lazio, Sez. III ter, 5 novembre 2007 n. 10894, <i>sulla sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo</i>	3466
TAR Lazio, Sez. III ter, 16 novembre 2007 n. 11271, <i>sull'illegittimità della revoca del Consigliere di amministrazione della RAI S.p.A., Prof. Angelo Maria Petroni</i>	3494
TAR Campania, Napoli, Sez. I, 23 novembre 2007 n. 14966, <i>sull'illegittimità dell'imposizione di un limite numerico alla detenzione di cani in abitazioni private</i>	3517
TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 28 novembre 2007 n. 15430, <i>sui criteri di liquidazione del danno derivanti da infermità contratte per causa di servizio, in conseguenza dell'esposizione a radiazioni ionizzanti e a polveri provenienti dall'esplosione di dardi arricchiti con uranio impoverito</i>	3424
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 5 novembre 2007 n. 2511, <i>sulla compatibilità dell'istituto della società mista con il sistema comunitario, in tema di servizi pubblici locali</i>	3601



www.giuffre.it/riviste/foro

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

VENETO

3607 - Sez. I — 12 novembre 2007 — Pres. Amoroso — Est. Rocco — L. (avv. Riolo, Zorat), Ministero difesa e altro (Avv. Stato).

[3648/816] Forze armate - Esercito - Indennità - Varie - Militari - Premio di cui all'art. 40 comma 1, l. n. 958 del 1986 - Congedamento - Interpretazione - Cessazione dal servizio presso la Forza Armata - Fattispecie.
(L. 24 dicembre 1986 n. 958, art. 40 comma 1).

L'art. 40 comma 1, l. n. 958 del 1986, il quale testualmente dispone che « ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato », va interpretato nel senso che per « congedamento » (o « congedo ») va intesa la cessazione dal servizio presso la Forza Armata nella quale la ferma breve è stata prestata, mentre non può asserirsi che il diritto a percepire il « premio » di cui trattasi dovrebbe ritenersi spettante soltanto a coloro che si reinseriscono nella vita civile e non già a coloro che si sono comunque assicurati, attraverso una ferma breve e volontaria, un ingresso in ruolo in altra amministrazione dello Stato (nella specie l'amministrazione aveva rigettato — con l'impugnato provvedimento — la richiesta del premio di congedamento avanzata da un soggetto transitato alla fine della ferma prolungata svolta presso l'Esercito nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato, i cui appartenenti sono pubblici dipendenti ad ordinamento civile).

3608 - Sez. I — 12 novembre 2007 — Pres. Amoroso — Est. Rocco — G. (avv. Domenichelli, Scuglia, Zambelli) c. Comune di Cison di Valmarino (avv. Gaz), Soc. E. (n.c.).

[3288/516] Espropriazione per pubblico interesse (o pubblica utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Ex art. 22 bis, d.P.R. n. 327 del 2001 - In genere - Funzione - Legittimo spossessamento a favore della p.a. - Adozione del provvedimento per sanare l'occupazione abusiva già intervenuta - Illegittimità - Sussistenza.
(D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 22 bis).

[3288/498] Espropriazione per pubblico interesse (o pubblica utilità) - Occupazione illegittima - In genere - Ricorso al g.a. per l'applicazione dell'art. 43, d.P.R. n. 327 del 2001 - Risarcimento del danno ex art. 43 comma 4 - Voce di danno richieste - Giurisdizione del g.a. e del g.o. - Distinzioni.
(D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 43 comma 4).

[3288/498] Espropriazione per pubblico interesse (o pubblica utilità) - Occupazione illegittima - In genere - Ricorso del privato per il risarcimento del danno ex art. 43 comma 4, d.P.R. n. 327 del 2001 - Condotta tenuta dal privato - Violazione dell'art. 1337 c.c. - Riduzione del risarcimento.
(D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 43 comma 4; art. 1337 c.c.).

La funzione dell'istituto dell'occupazione d'urgenza contemplato dall'art. 22 bis, t.u. approvato con d.P.R. n. 327 del 2001 si identifica, infungibilmente, nel consentire il legittimo spossessamento dell'immobile a favore dell'amministrazione procedente nelle more dell'adozione del provvedimento di esproprio, con la conseguenza che quest'ultima non può avvalersi di tale istituto per sanare un'occupazione abusiva già intervenuta; in tale evenienza — per contro — l'effetto sanante perseguito dall'amministrazione comunale può discendere soltanto dal ben diverso procedimento contemplato dall'art. 43 del medesimo t.u. approvato con d.P.R. n. 327 del 2001; è pertanto illegittima la scelta del responsabile del procedimento espropriativo di emanare un decreto di occupazione d'urgenza successivamente all'avvenuta occupazione dell'area da espropriare da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori.

In caso di domanda di risarcimento proposta dal privato avente per oggetto il danno identificato nell'apprensione del terreno destinato all'espropriazione ex art. 43, t.u. approvato con d.P.R. n. 327 del 2001, sull'importo chiesto a titolo di somma asseritamente necessaria per

ricostruire un muretto di pietra e sostituire le piante divelte insistenti sulla proprietà del ricorrente non sussiste la giurisdizione del TAR, ai sensi dell'art. 53, d.P.R. n. 327 del 2001 nella sua versione conseguente alla sentenza 11 maggio 2006 n. 191 della Corte costituzionale, in quanto i danni lamentati siano stati determinati da meri comportamenti materiali dell'impresa appaltatrice dei lavori, addirittura preesistenti alla stessa emanazione degli atti impugnati; diversamente, in relazione alla somma richiesta dal ricorrente quale valore venale del mappale assoggettato ad espropriazione sussiste la giurisdizione del g.a. in quanto la liquidazione della relativa posta economica si configura quale conseguenza necessitata dell'illegittimità del provvedimento impugnato, e trova puntuale fondamento nell'art. 43 comma 4, d.P.R. n. 327 del 2001 (1).

In materia di risarcimento ex art. 43 comma 4, d.P.R. n. 327 del 2001, del valore venale del mappale assoggettato ad espropriazione, allorché il privato si fosse repentinamente opposto alla cessione bonaria (non contestata sino allo stesso giorno della firma, e in ordine alla quale erano già stati prodotti dalla stessa parte privata i relativi documenti), deve essere riconosciuto un risarcimento del danno non equivalente all'importo massimo possibile e che — altrimenti — si identificherebbe con il valore venale del terreno appreso: a ciò osta, infatti, la valutazione intrinseca della stessa condotta del privato antecedente all'occupazione contra ius del proprio terreno e rilevante agli effetti della responsabilità di cui all'art. 1337 c.c., in quanto non risulta consono ai principi direttivi dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché ai principi della buona fede « etica » che deve contraddistinguere il comportamento sia della parte pubblica sia della parte privata coinvolta nel procedimento amministrativo, premiare il predetto comportamento del privato.

(1) Cfr. C. cost., 11 maggio 2006 n. 191, in *Giust. civ.*, 2006, 6, 1107.

3742 - Sez. I — 26 novembre 2007 — Pres. Amoroso — Est. Franco — P. (avv. Fornasiero, Zambelli) c. Università degli studi di Padova (Avv. Stato), Ministero istruzione e altro (n.c.), F. e altro (avv. Sala, Sartori).

[3972/1968] Giustizia amministrativa - Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato amministrativo o ordinario (giudizio di ottemperanza) - In genere - Ricorso avverso atti elusivi di giudicato già impugnati con ricorso ordinario - Inammissibilità - Sussistenza - Motivazione.

Deve considerarsi inammissibile il ricorso proposto come azione di esecuzione del giudicato nei riguardi di atti ritenuti elusivi del giudicato risultante da una sentenza del TAR che, tuttavia, sono stati anche impugnati con ricorso ordinario di legittimità sul quale si è pronunciata una successiva sentenza del TAR: l'interessato, al cospetto di atti e/o provvedimenti emessi in dichiarata esecuzione di una sentenza a lui sfavorevole, è posto di fronte ad un'alternativa: a) agire in esecutivis, se ritiene che gli atti siano stati emessi in violazione del giudicato, o sono elusivi del giudicato medesimo; b) impugnare gli stessi, nell'ipotesi che egli li ritenga inficiati da propri vizi di legittimità (1).

(1) In motivazione il Collegio ha osservato come il giudice del medesimo grado non possa essere investito del medesimo *petitum* sostanziale due volte, e ciò a maggior ragione nell'ipotesi — che si era verificata nel caso di specie — che sia stato proposto appello contro la sentenza resa in relazione al ricorso che era stato proposto come azione di annullamento, nell'ambito della giurisdizione di legittimità.